



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza Sindacale n. 27

Oggetto: **Mercato settimanale – Obbligo per i commercianti di sottoporsi a tampone orofaringeo o test sierologico.**

Il Sindaco

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19” e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20.05.2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni ai sensi dell'art. 1 Comma 16 D.L. 16 maggio 2020 n. 33."* con la quale è stato disposto che *"su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita la altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento n. 2 alla presente ordinanza"*;

Considerato che gli operatori commerciali che partecipano al mercato settimanale provengono da tutte le province della Regione Campania;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria al fine di tutelare la salute sia degli operatori economici che degli utenti del mercato settimanale;

Visti:

- l'art. 32 della L. 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l' art. 50 comma 5° del D. lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

(Misure urgenti di contenimento del contagio nel Comune di Giffoni V. P)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Giffoni Valle Piana, è fatto obbligo gli esercenti delle attività mercatali

rientranti nelle categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, che intendono partecipare alle attività mercatali a partire dal giorno 22 maggio 2020 di sottoporsi a tampone orofaringeo o a test sierologico;

2. I predetti esercenti per accedere all'area adibita alla vendita dovranno obbligatoriamente presentare un certificato che attesti l'avvenuto adempimento a quanto sopra previsto;

3. in caso di inadempimento sarà completamente inibito l'accesso all'area.

DISPONE

- che le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell'21 maggio 2020 e sono efficaci fino al successivo 25 maggio 2020.

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva mediante pubblicazione all'albo pretorio, al sito istituzionale del comune e che sia diffusa alla cittadinanza ed agli interessati tramite i canali di comunicazione in uso;

- che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Azienda del Cittadino Multiservice;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana;

INFORMA

che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 21 maggio 2020

Il Sindaco

Antonio GIULIANO

